



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
Ufficio Demanio marittimo

ORDINANZA N. 164 DEL 02/05/2023

Oggetto: ORDINANZA BALNEARE 2023

IL SINDACO

VISTI il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

VISTO il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni;

VISTO il D.P.R. 08.06.1982, n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" e s.m.i.;

VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104, ad oggetto "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59" ed in particolare l'art. 105;

VISTO il D.Lgs. n. 507 del 30.12.1999 recante "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 205 del 25.06.1999 e s.m.i.;

VISTA la Legge della Regione Lazio 06.08.1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Lazio del 30.07.2001, n. 1161 come integrata con le deliberazioni n. 425 del 15.04.2002 e n. 373 del 24.04.2003, concernente le “Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della Legge Regionale 06.08.1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali per l’utilizzazione turistico ricreativa”;

VISTA la Legge della Regione Lazio del 03.08.2001 n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla Legge Regionale 06.08.1999 n.14;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la Legge della Regione Lazio del 06.08.2007, n. 13 recante norme sulla “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 06.08.1999, n. 14;

VISTA la legge del 15.12.2011, n. 217 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010”;

VISTA la Legge Regionale del 26.06.2015, n. 8 "Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 06.08.2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche";

VISTO il Regolamento Regionale 12.08.2016, n. 19 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

VISTA la vigente Ordinanza balneare del Comune di Civitavecchia n. 178 del 24.05.2022;

PRESO ATTO della normativa nazionale e regionale sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all’allestimento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei frequentatori delle spiagge, alla regolamentazione dell’uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Civitavecchia sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Civitavecchia;

RITENUTO necessario aggiornare la disciplina dell’esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche dei lidi, la loro localizzazione, i flussi dei

frequentatori delle spiagge del proprio territorio, stabilendo termini, criteri e modalità di svolgimento delle varie attività sull'arenile, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale del Comune di Civitavecchia;

INFORMATE le locali organizzazioni di imprese balneari, le associazioni commerciali e di categoria

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la precedente Ordinanza n. 178 del 24/05/2022 che si intende superata e integralmente sostituita dalla presente;

Tutto ciò premesso e considerato, per le ragioni indicate;

ORDINA

Articolo 1) Disposizioni generali

1) La presente Ordinanza si applica su tutto il litorale del Comune di Civitavecchia ed è volta a disciplinare l'utilizzo a scopo balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei prospicienti, comprese le piscine poste nelle aree demaniali.

2) La presente ordinanza contiene disposizioni per l'esercizio in sicurezza delle attività negli arenili nella stagione balneare 2023 ed opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla sicurezza della balneazione. Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia in materia di attività nautica e del diportismo, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione.

Qualora una o più disposizioni contenute nella presente ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento dall'Autorità Marittima e da organi Statali o Regionali, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

3) E' fatto obbligo di esporre la seguente ordinanza in modo visibile all'interno di tutte le aree demaniali marittime in concessione per finalità turistico ricreativo di cui al Regolamento Regionale n. 19/2016 e in particolare all'interno degli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere con servizi e nelle spiagge libere oggetto di affidamento in Convenzione, unitamente all'ordinanza di sicurezza balneare n. 58 del 28.04.2017 emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

Articolo 2) Stagione balneare

1) La stagione balneare è compresa dal 1° maggio 2023 al 30 settembre 2023.

- 2) L'apertura al pubblico delle strutture turistico-ricreative insistenti sul demanio marittimo e la fruizione delle spiagge dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 15 giugno 2023 e terminare non prima del 15 settembre 2023, assicurando il servizio di assistenza ai bagnanti in conformità all'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 58 del 28.04.2017 emanata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.
- 3) Le strutture balneari nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2023, debbono garantire l'utilizzo e la piena funzionalità di tutti i servizi oggetto della concessione demaniale e/o della convenzione ed assicurare il servizio di assistenza ai bagnanti in conformità all'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.
- 4) Può essere consentito utilizzare le strutture balneari, al di fuori della stagione balneare, esclusivamente per fini elioterapici, previa comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo comunale secondo le indicazioni di cui ai successivi punti 4.5) - 4.6) e 4.7).

Articolo 3) Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del litorale del comune di Civitavecchia, E' VIETATO:

- 1) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;
- 2) lasciare unità nautiche in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima e/o convenzione per la gestione di spiagge libere con servizi, o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- 3) lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere con servizi e/o spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- 4) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Quando l'arenile è profondo meno di 15 metri, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.
- 5) campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, camper o altri mezzi tali spazi;

6) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso e/o emergenza e a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento regolarmente autorizzate; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora sia intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti e i veicoli preposti alle operazioni di scarico e carico per fornitura merci agli stabilimenti balneari, chioschi/bar, ecc. per il solo tempo strettamente necessario. Le operazioni di scarico e carico per fornitura o eliminazione merci può essere effettuata con veicoli in sosta solo su aree demaniali marittime carrabili esterne agli arenili;

7) durante la stagione balneare, condurre sull'arenile cani o altri animali, anche se muniti di regolare museruola e/o guinzaglio, salvo che nelle spiagge appositamente destinate a tale utilizzo di cui alla planimetria allegata alla presente e secondo le disposizioni di cui all'art.6.

Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione del Comune (per verifica brevetto), i cani abilitati al soccorso ordinati al servizio di salvataggio, che devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione ed in regolare servizio coordinato dall'Autorità Marittima.

I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree preposte ad ospitare animali, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie secondo le vigenti normative;

8) tenere ad alto volume radio, juke-box, ed in genere apparecchi a diffusione sonora e comunque ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;

9) esercitare attività commerciali ad eccezione della locazione delle imbarcazioni e natanti ed il loro rimessaggio;

10) esercitare attività quali attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, kit-surf, organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;

11) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi; in tali eventualità, salva l'applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo;

12) abbandonare sulle spiagge del litorale buste, piatti, bicchieri e bottiglie di plastica;

13) gettare i mozziconi dei prodotti da fumo sugli arenili e in mare;

14) distendere o tinteggiare reti;

15) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza le previste autorizzazioni degli Enti preposti;

16) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;

17) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a mt. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di sicurezza, soccorso, antincendio e delle forze dell'ordine competenti sul territorio;

18) pulire gli arenili mediante l'uso di pala meccanica senza la preventiva comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo comunale;

19) posizionare gavitelli e/o corpi morti di ormeggio senza specifica concessione;

20) esercitare durante la stagione balneare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di mt. 200 dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le ore 6:00 e le ore 20:00, con esclusione delle zone specificamente riservate dal Comune per tali attività, appositamente delimitate con idonea segnaletica;

Limitatamente al periodo della stagione balneare, in ogni caso, è vietata l'immissione in mare, attraverso la modalità definita pastura, della larva di mosca carnaria conosciuta come "Bigattino" o organismi similari;

21) lungo il litorale offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto;

22) Il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è soggetto al preventivo nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune. L'esercizio delle attività commerciali, di cui al precedente comma, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 18.00. A tal fine, le relative istanze dovranno pervenire al SUAP previa trasmissione della documentazione prevista.

Articolo 4) Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

4.1) Disciplina Generale degli arenili

1) Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico almeno dalle ore 09:00 alle ore 19:00, fatta salva la possibilità di anticipare e protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dalle competenti autorità. L'apertura dei servizi commerciali accessori (bar, ristorante ecc) sarà disciplinata dalla normativa commerciale vigente per il commercio.

L'orario di balneazione, durante il quale devono essere forniti i servizi di assistenza e di primo soccorso, va dalle ore 9:00 alle ore 19:00 di ogni giorno.

Tali servizi devono essere garantiti senza alcun tipo di interruzione per l'intera durata dell'orario di balneazione ovvero, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito senza soluzione di continuità per l'intero orario di balneazione, assicurando la corretta sostituzione degli addetti sia in caso di necessità, sia per garantire la turnazione degli stessi.

2) I concessionari e/o i gestori di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono esporre, in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente Ordinanza e quella di sicurezza emanata dall'Autorità Marittima, la concessione demaniale o la convenzione di affidamento della spiaggia libera ed apposito cartello, in plurilingue, che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali situazioni di pericolo sugli orari di balneazione, sui servizi offerti, sulle tariffe applicate, ed ogni altro documento attestante la regolarità dell'attività svolta. Inoltre, all'esterno dello stabilimento balneare in concessione e/o della spiaggia libera con servizi in convenzione e/o della spiaggia libera in convenzione deve essere esposta in modo ben visibile l'insegna con la denominazione e la tipologia dei servizi offerti secondo le indicazioni riportate nel Regolamento Regionale n. 19/2016.

In ottemperanza alle indicazioni che verranno eventualmente emanate dal Ministero della Salute e/o dalla Regione Lazio, è altresì obbligo esporre idonea cartellonistica indicante una adeguata informazione sulle eventuali misure di prevenzione da infezione covid-19 comprensibili anche per i clienti.

3) Il concessionario e/o i gestori in convenzione dovranno curare durante la stagione estiva la perfetta manutenzione e pulizia delle aree demaniali marittime e dello specchio acqueo antistante. Dovranno altresì provvedere alla pulizia dell'arenile anche per 50 metri a destra e a sinistra dei limiti delle aree in concessione non affidate a terzi almeno una volta al giorno.

Il concessionario / gestore in convenzione dovrà posizionare un adeguato numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e per la raccolta differenziata (carta, plastica, indifferenziata e vetro ecc.). In tal senso, è fatto obbligo ai titolari degli stabilimenti e/o gestori di spiagge libere con servizi e/o spiagge libere in convenzione di rifornire le strutture ricettive anche di appositi cestini getta rifiuti dedicati allo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale dei clienti. Gli stessi devono essere mantenuti in ordine e svuotati regolarmente. Si dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori di rifiuti, mantenendo separate le frazioni raccolte in maniera differenziata, con una frequenza tale da evitare il loro completo riempimento con conseguente rischio di abbandono di rifiuti sulla spiaggia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio di raccolta differenziata porta a porta presso le attività balneari nel rispetto del calendario di raccolta.

4) Le zone in concessione e/o gestite in convenzione possono essere delimitate – ad eccezione della fascia dei 5 metri dalla battigia – in senso normale alla battigia stessa, con paletti a giorno (paletti in legno e cima festonata) di altezza non superiore a metri 0,90;

5) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei disabili mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari / gestori in convenzione dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione e/o in gestione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. A tale riguardo, i varchi di accesso devono essere opportunamente dimensionati e strutturati.

6) I concessionari dovranno assicurare il libero e gratuito transito, attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste.

Per una corretta informazione, i concessionari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti un cartello che informi sul libero e gratuito accesso e transito all'interno delle aree demaniali in concessione per il raggiungimento della battigia.

7) Oltre alle aree in concessione anche gli arenili liberi all'uso pubblico e gratuito oggetto di affidamento in convenzione debbono essere organizzati in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e per l'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazione di primo soccorso); gli stessi, devono essere resi effettivamente fruibili anche da parte delle persone disabili. E' fatto obbligo ai concessionari e ai gestori di spiagge libere con servizi, ai fini dell'integrazione delle persone con mobilità ridotta, di dotarsi e mettere a disposizione gratuitamente appositi ausili speciali adatti alla balneazione (sedie Job).

8) I titolari di concessione demaniale di specchi acquei per l'ormeggio di piccoli natanti che non hanno in concessione sufficienti ambiti per delimitare i corridoi di lancio, devono presentare istanza di autorizzazione al Comune di Civitavecchia, prima dell'inizio della stagione estiva, per l'installazione "stagionale" di "corridoi

di lancio” che interessino specchi acquei limitrofi a quelli già in concessione secondo quanto disposto dalla Capitaneria di Porto con l’Ordinanza di Sicurezza balneare.

9) Qualora, per ragioni di ripristino della fruibilità delle strutture ed a tutela della sicurezza pubblica, fosse necessaria la sistemazione dell’arenile compromesso da condizioni meteo marine avverse, è ammesso l’intervento con mezzi meccanici, a condizione che l’area interessata dall’intervento venga adeguatamente interdetta al pubblico e che tali operazioni, se effettuate durante la stagione balneare, siano svolte dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 19:00 alle ore 21:00, ovvero, al di fuori della stagione balneare, dalle ore 7:00 alle ore 18:00.

L’uso di mezzi meccanici, muniti di prescritta assicurazione per responsabilità civile verso terzi, è soggetto ad anticipata comunicazione all’Ufficio Demanio Marittimo Comunale ed alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Il predetto intervento non potrà comportare in alcun modo attività di dragaggio e/o prelievo/immissione di materiale sabbioso dal fondale marino e/o dalla linea di transito della battigia senza le prescritte autorizzazioni di legge.

10) Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo in cui gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare, i concessionari e i gli affidatari di tratti di arenile devono provvedere alla pulizia della spiaggia, in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.)

11) Lo smaltimento delle alghe (posidonia, ecc.) deve essere effettuato previa autorizzazione del competente Servizio comunale (Ufficio Ambiente).

4.2) Misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle strutture balneari

Ai concessionari e ai gestori in convenzione di stabilimenti balneari e/o spiagge libere con servizi, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti e bar, collocati all’interno degli stabilimenti balneari dovranno rispettare le indicazioni che verranno eventualmente emanate dal Ministero della Salute e/o dalla Regione Lazio

4.3) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e per la gestione delle spiagge libere con servizi e delle spiagge libere affidate in convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016

1) Oltre a quanto previsto nei precedenti punti 4.1) e 4.2), i concessionari o gestori di stabilimenti balneari e i soggetti titolari della gestione delle spiagge libere con servizi e delle spiagge libere affidate in convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016, prima dell’apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l’autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.

Per l'esercizio dello stabilimento balneare e delle strutture balneari in genere deve essere presentata al Comune di Civitavecchia la Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività (SCIA)

I concessionari sono comunque tenuti a premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere ai soggetti cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall'apertura/funzionamento delle strutture balneari

2) Ogni stabilimento balneare, e/o spiaggia libera con servizi, e/o spiaggia libera affidata in convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016, deve essere dotato/a di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in funzione delle attività specificamente svolte.

3) Presso ogni stabilimento balneare, e/o spiaggia libera con servizi, e/o spiaggia libera affidata in convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, provvisto di collegamento telefonico alla rete di pronto soccorso, avente superficie idonea a contenere almeno un lettino da visita ed un armadio. Al suo interno deve essere custodito il materiale di primo soccorso come indicato dall'Ordinanza di Sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e un defibrillatore semiautomatico esterno.

4) Il concessionario / gestore di stabilimenti balneari, gestore di spiaggia libera con servizi in convenzione, gestore di spiaggia libera in convenzione, ancorché formalmente elioterapica, di cui sia possibile accedere direttamente al mare, è tenuto ad organizzare ed assicurare, durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio secondo le modalità stabilite con Ordinanza di Sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

5) I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalle competenti Autorità, conforme e autorizzato secondo quanto disposto al riguardo dal Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. E' vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

6) E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

7) Ogni stabilimento balneare dovrà essere dotato di apparecchio telefonico pubblico, ovvero il concessionario dovrà, verificata la copertura del segnale,

garantire e informare l'utenza della disponibilità pubblica di un proprio telefono mobile, per chiamate di emergenza (Servizio 112/118 – emergenza Guardia Costiera 1530 – Capitaneria di Porto Civitavecchia 0766/1943420 Vigili del Fuoco 112/115 - Pronto Soccorso Ospedale S. Paolo 0766/5911 - Camere Iperbariche Policlinico Umberto 1° di Roma 06/4463101-02-11).

8) I concessionari, o gestori, hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte di soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi, idonei all'utilizzo per le persone diversamente abili.

9) I concessionari / gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere con servizi in convenzione sono tenuti ad effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione – non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) – con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune.

L'apertura dei servizi commerciali accessori (bar, ristorante ecc) sarà disciplinata dalla normativa commerciale vigente per il commercio;

10) Ai concessionari / gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere con servizi in convenzione si prescrive la completa eliminazione dell'utilizzo di buste, piatti, bicchieri e bottiglie di plastica nell'ambito delle loro attività al fine di eliminare i rifiuti plastici causa principale di inquinamento del mare con effetti dannosi sia per la flora sia per la fauna.

11) I concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi.

Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative da svolgersi sull'area in concessione, laddove vi siano zone appositamente attrezzate, i concessionari dovranno darne comunicazione al comune e agli Organi di Pubblica Sicurezza, specificandone modalità e durata.

Le manifestazioni ricreative e/o le serate danzanti, come consentite dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, potranno essere svolte, previa comunicazione al comune, corredata dei necessari nulla osta o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore, con particolare riferimento alle prescrizioni di pubblica sicurezza ex art. 68 del T.U.L.P.S. e inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 18/2001, a pena di inammissibilità della comunicazione stessa. È vietato, in ogni caso, il pagamento del biglietto di ingresso e/o tesseramenti vari, che possano eludere detto divieto.

4.4) Requisiti igienico-sanitari minimi negli stabilimenti balneari e/o spiagge libere con servizi.

Oltre a quanto previsto nel precedente punto 4.3 i concessionari di stabilimenti balneari e/o gestori di spiagge libere con servizi devono rispettare le seguenti prescrizioni.

1) Le cabine e gli spogliatoi comuni e le attrezzature, gli arredi ed i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità.

Tutta l'area dello stabilimento balneare o l'area destinata a spiaggia libera con servizi a disposizione degli ospiti, compresi gli arenili, deve essere mantenuta in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità. La sabbia deve essere naturale e, se importata, dovrà essere accompagnata da certificato di provenienza, fermo restando che il ripascimento dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale e dagli Uffici comunali e/o Enti sovraordinati ai sensi di ulteriori vincoli di legge.

2) I servizi igienici e le docce devono essere provvisti di adeguato ricambio d'aria naturale o meccanico, dotati di distributori di sapone, asciugami monouso o del tipo ad insufflazione d'aria e carta igienica.

Le docce dovranno essere approvvigionate con acqua potabile ovvero nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla competente Azienda USL per il rilascio del nulla osta sanitario.

I servizi igienici e le docce dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione, pulizia e sanificazione tale da assicurarne la funzionalità durante l'orario di esercizio dello stabilimento balneare e/o della spiaggia libera con servizi.

A tale scopo dovranno essere utilizzati prodotti disinfettanti a base di cloro attivo o altri equivalenti.

3) I depositi dell'acqua potabile, qualora presenti, devono essere puliti e disinfettati prima dell'apertura delle attività : tale operazione deve essere debitamente certificata.

Tutti i servizi (lavabi, docce, lavapiedi) devono essere approvvigionati con acqua potabile ovvero nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla competente Azienda USL per il rilascio del N.O. sanitario.

4) Le piscine devono essere provviste di adeguato impianto di clorazione, filtrazione e ricircolo: l'ingresso deve avvenire tramite passaggi obbligati con doccia e/o lavapiedi.

Il cloro residuo in vasca deve essere mantenuto a valori compresi tra 0,4 e 0,8 ppm.; con cadenza disposta dall'Ente preposto (Azienda USL) dovrà essere rilevato ed annotato il tenore del cloro residuo libero in vasca.

5) E' vietato effettuare operazioni di manutenzione e pulizia sulle imbarcazioni ed i natanti ormeggiati negli specchi d'acqua all'interno degli stabilimenti balneari.

4.5) Apertura stagionale

1) Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi e le spiagge libere affidate dal Comune di Civitavecchia in convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016 potranno essere aperti nel periodo indicato nel precedente art. 2 (dal 1° maggio al 30 settembre) - l'apertura è richiesta obbligatoriamente dal 15 giugno al 15 settembre con completo allestimento di tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima/convenzione e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi e le spiagge libere affidate con convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016 devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura.

2) Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi e le spiagge libere affidate in convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere stagionali e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti al di fuori della stagione balneare nel rispetto delle condizioni riportate nei successivi punti 4.7) e 4.8)

4.6) Apertura per fini elioterapici

1) Al di fuori della stagione balneare può essere consentito utilizzare le strutture balneari per fini esclusivamente elioterapici, nei periodi compresi tra il 1° aprile e il 1° maggio e tra il 1° e il 30 ottobre, previa motivata istanza scritta al Comune.

2) Nell'istanza dovrà essere comunicato il periodo in cui si intende effettuare l'attività di elioterapia, nonché i prezzi minimi e massimi dei servizi offerti al pubblico.

3) In tali periodi dovrà essere issata su apposito pennone, ben visibile, una bandiera di colore rosso ed essere esposta, all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue) "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

4) Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi e le spiagge libere affidate con convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016 per i periodi al di fuori della stagione balneare, come sopra individuati, dovranno rimanere aperti almeno per 4 (quattro) giorni la settimana, con orario minimo dalle 10:00 alle ore 16:00, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi.

5) Nel periodo di apertura per attività elioterapica gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi e le spiagge libere affidate con convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016 devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 ("legge quadro per

l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), con un numero minimo, a discrezione del concessionario/convenzionante, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

6) Fermo restando l'obbligo di acquisizione di eventuali autorizzazioni/nulla osta di carattere edilizio/urbanistico, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1° marzo; le operazioni di smontaggio devono essere concluse entro il 30 novembre.

7) Durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere con servizi e delle spiagge libere affidate con convenzione ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016, sarà cura dei concessionari/convenzionanti valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti. Nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e gli stabilimenti e le spiagge libere oggetto di convenzione potranno essere chiuse al pubblico (comprese le attività secondarie annesse quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario/convenzionante dovrà in tal caso comunicare al Comune, in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento, l'avvenuta chiusura.

4.7) Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. n. 13 del 06.08.2007 e s.m.i.

1) Ai sensi dell'art. 52 bis della Legge Regionale n. 13 del 06/08/2007 il Comune di Civitavecchia ha facoltà di consentire l'utilizzo delle aree di demanio marittimo anche oltre la stagione balneare (cd. destagionalizzazione) per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, consentendo l'utilizzo delle aree demaniali marittime (conformemente all'atto concessorio) e il permanere di strutture di facile rimozione, nel rispetto della normativa di tutela del paesaggio, urbanistica ed edilizia vigente.

2) Al fine di definire i criteri e le modalità del rilascio delle autorizzazioni, i soggetti interessati possono avanzare istanza entro il 30 agosto contenente:

a) elenco dei titoli abilitativi ed ogni altro atto di assenso previsto dalla normativa vigente in materia, ove la destagionalizzazione presupponga, diversamente dal titolo concessorio originale, il permanere sul demanio marittimo di strutture di facile rimozione, così come statuito dall'art. 52 bis comma 2 della L.R. 13/2007 e s.m.i.;

b) programma di iniziative, eventi ed attività per la stagione invernale che si intendono promuovere, volto a realizzare attività ricreative o progettualità turistiche, sportive, culturali, ludiche e variamente promozionali, che l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare sulla base di criteri di diversificazione dell'offerta turistica e di compatibilità con il titolo concessorio, da svolgersi nel periodo 01 novembre / 30 aprile, di cui almeno uno dedicato alle festività natalizie, fermo restando il rispetto delle misure per la mitigazione del rischio di contagio da covid-19;

c) calendario ed orari di apertura della struttura e servizi offerti nel periodo novembre-aprile.

3) L'autorizzazione alla destagionalizzazione, per l'estensione dell'uso dell'area demaniale in concessione durante la stagione non balneare, potrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale n. 19/2016 su specifica approvazione della Giunta Comunale entro il 30 settembre, previa integrazione degli oneri e contributi demaniali, se dovuti, nonché al formale impegno alla pulizia ordinaria e straordinaria sia delle aree demaniali marittime interessate sia di quelle limitrofe per un fronte mare di mt. 50 a ds e a sn dell'area in concessione.

4.8) Misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle spiagge libere

1) Per quanto riguarda le spiagge libere non gestite in Convenzione, il Comune di Civitavecchia provvederà a segnalare con opportuna cartellonistica le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione da Covid-19, nel rispetto delle indicazioni che eventualmente verranno emanate dal Ministero della Sanità e/o Regione Lazio;

2) Il Comune di Civitavecchia provvederà nell'arco della stagione balneare a effettuare interventi di pulizia delle spiagge libere;

4) In considerazione della mancanza di assistenti ai bagnanti, sulle spiagge libere saranno posizionati, a cura del Comune di Civitavecchia, un idoneo numero di cartelli con le seguenti diciture in plurilingue:

"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (metri 200 dalla battigia) NON SEGNALATO"

"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"

Articolo 5) Disciplina del commercio su aree demaniali marittime

1) L'esercizio del commercio itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di regolare autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di commercio, previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo comunale.

Il controllo dell'attività è demandato al Comando di Polizia locale e/o alle altre Forze dell'Ordine.

2) L'esercizio del commercio di prodotti alimentari e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree demaniali devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali e/o dei manufatti utilizzati per lo svolgimento dell'attività commerciale, di sicurezza e, ove previsto, di prevenzione incendi.

Articolo 6) spiagge libere per l'accesso di utenza balneare con al seguito il proprio cane esclusivamente ai fini della balneazione

1. Per la stagione balneare 2023, sarà consentito all'utenza balneare con al seguito il proprio cane la permanenza e il bagno in mare anche con i cani nelle spiagge libere di seguito elencate e meglio individuate nella planimetria allegata:
 - a. spiaggia libera di Borgo Odescalchi;
 - b. porzione dell'arenile del Marangone;
2. Nelle suddette spiagge libere verrà esposta la cartellonistica contenente le regole da osservare da parte dei proprietari o possessori dei cani;
3. L'accesso dei cani alle suddette spiagge libere ai fini della balneazione potrà avvenire alle seguenti condizioni:
 - a. potranno accedere solo i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
 - b. i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
 - c. i cani devono essere in regola con le vaccinazioni;
 - d. i cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;
 - e. il proprietario o possessore del cane ha l'obbligo di portare con sé una museruola da utilizzare in caso di necessità o comunque se richiesto dalle Autorità competenti;
 - f. il proprietario o possessore del cane deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia.
4. Presso le spiagge libere, di cui al precedente punto 1, sarà consentito raggiungere ai fini di balneazione lo specchio acqueo antistante le spiagge medesime nel rispetto e nei limiti delle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - a. per raggiungere lo specchio acqueo è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;

- b. nel tratto di arenile, destinato alla passeggiata (battigia), che separa la spiaggia libera dallo specchio acqueo antistante la spiaggia medesima è vietata la sosta e la passeggiata dei cani;
 - c. i proprietari o possessori del cane devono rimuovere immediatamente le deiezioni prodotte dai cani compreso lo strato di sabbia coinvolto, da riporre negli appositi contenitori per i rifiuti;
 - d. ai fini di quanto previsto dal precedente punto c) i proprietari o possessori del cane devono essere muniti di attrezzatura idonea a raccogliere le deiezioni;
 - e. dovrà essere garantita la presenza del proprietario o possessore del cane anche in acqua per evitare il vagare dei cani senza controllo;
 - f. l'accesso allo specchio acqueo è consentito solo con tempo e mare assicurati e quindi solo in condizioni meteo marine favorevoli;
 - g. il responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni è il proprietario o possessore del cane, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale. Al proprietario o possessore compete una continua ed attenta vigilanza del proprio cane.
5. In merito ai cani guida per i non vedenti e quelli abilitati al soccorso ordinati al servizio di salvataggio restano valide le prescrizioni di cui al comma 3.

Articolo 7) Disposizioni finali

1) In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, gestione in convenzione di spiagge libere con servizi e spiagge libere, sedi di società, colonie, depositi imbarcazioni, chioschi/bar, ecc.) devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, congiuntamente all'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

Articolo 8) Osservanza del dispositivo - Pubblicità ed entrata in vigore

1) Chiunque violi le norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti da comportamenti illeciti, è passibile di essere punito, in via amministrativa e/o penale, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Qualora l'abbandono riguardi i rifiuti di prodotti da fumo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 40 della legge 28/12/2015 n. 221, ovvero, la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 60,00 ad un massimo di € 300,00.

2) Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria operanti sul territorio, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza n. 178/2022 emanata dal Comune di Civitavecchia e qualsiasi disposizione eventualmente incompatibile con il presente provvedimento.

3) Avverso alle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 per la violazione delle presenti norme è ammesso ricorso al Sindaco o in alternativa al Giudice di Pace di Civitavecchia nei termini previsti dalla legge 689/1981.

4) La presente Ordinanza che entra in vigore a decorrere dalla data odierna sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia oltre che trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio. Della sua pubblicazione verrà data notizia alle Autorità ed agli Enti territorialmente competenti per fornire adeguata pubblicità e conoscenza della stessa.

Articolo 9) Ricorso giurisdizionale ed amministrativo

A norma dell'articolo 3, comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i. si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Articolo 10) Segnalazioni sinistri

I concessionari e chiunque ne abbia conoscenza devono immediatamente comunicare al più vicino Ufficio Marittimo, per l'intervento dei mezzi di soccorso, ogni fondata notizia riguardante eventuali sinistri in mare, procurando di disporre i primi soccorsi utili, ovvero agli Uffici del Comune competente per ogni altra situazione o evento suscettibili di recare potenziali rischi per la pubblica incolumità.

AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI

- Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è molto inferiore alla temperatura ambiente;
- Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- Non fare il bagno in caso di assenza dell'assistenza ai bagnanti;
- Non tuffarti se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;

- Quando segnali alle forze dell'Ordine ed alla Guardia Costiera una qualsiasi emergenza, se possibile rimani sul posto in cui hai assistito al fatto e fornisci senza alcun timore le tue generalità. Così facendo sarà più semplice ricontattarti per ogni ulteriore dettaglio ed in tal modo potresti aiutare anche il personale soccorritore, dando tutte le informazioni possibili, sino all'arrivo del personale preposto o delle Forze dell'Ordine sul posto;
- Se sei stato troppo tempo all'esposizione solare entra in acqua gradatamente, bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani;
- Evita assolutamente di fare il bagno se riconosci questi sintomi che precedono l'insolazione: "leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce";
- Quando fai il bagno non allontanarti troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla tua imbarcazione e dalla visibilità del bagnino;
- Non allontanarti oltre 50 metri dalla riva, anche se utilizzi materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata la bandiera gialla ad indicare la presenza di raffiche di vento;
- Non fare il bagno se è stata issata la bandiera rossa (indicante il pericolo per la balneazione o per l'assenza del bagnino).

AVVISI

BANDIERA ROSSA: – pericolo per la balneazione dovuto a situazioni meteo avverse, assenza del bagnino, pericolo in genere;

BANDIERA GIALLA: – forti raffiche di vento.

NUMERI EMERGENZE

Numero unico emergenza 112

Emergenza sanitaria 118

Guardia Costiera 1530

Capitaneria di Porto Civitavecchia 0766/1943420

Vigili del Fuoco 112/115

Polizia Municipale 800-633444

Pronto Soccorso Ospedale S. Paolo 0766/5911

Camere Iperbariche Policlinico Umberto 1° di Roma 06/4463101-02-11

TEDESCO ERNESTO / InfoCamere S.C.p.A.
(Atto firmato digitalmente)